

o o o o o

STATUTO DELLA FONDAZIONE " FONDAZIONE OPENPOLIS"

Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "**Fondazione OPENPOLIS**".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La denominazione della "Fondazione OPENPOLIS ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Con riferimento all'utilizzo della denominazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets" nel periodo transitorio si rinvia anche a quanto indicato nell'articolo 32 del presente statuto.

Art. 2

Sede - Delegazioni - Uffici

La sede legale della Fondazione è fissata in Roma. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

Finalità e Attività di interesse generale

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale e di interesse generale.

In particolare la Fondazione promuove la cultura e la pratica dell'accesso ai dati e alle informazioni di interesse collettivo quale presupposto per esercitare un controllo diffuso sui poteri pubblici e privati allo scopo di diffondere, da un lato, forme di governo e di gestione delle risorse basate sulla trasparenza, la responsabilità e la rendicontazione pubbliche e, dall'altro, sulla consapevolezza, la partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini. Inoltre la Fondazione promuove l'uso delle tecnologie e della rete per favorire l'accesso senza limitazioni alle informazioni e ai dati di interesse collettivo e il loro più ampio riuso per favorire la difesa e l'esercizio dei diritti civili e politici, del diritto di informazione, l'attivismo civico e politico di singoli e gruppi con particolare riguardo per

coloro che fanno parte di minoranze e categorie svantaggiate per ragioni economiche, sociali e culturali nonché diffondere la cultura e le pratiche dell'apertura (*open source, open data, open content, open science, etc.*) e dei beni comuni digitali (*digital commons*).

Per la realizzazione di queste finalità la Fondazione si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività di interesse generale:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei volontari siano essi fondatori partecipanti e terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4

Attività operative strumentali e diverse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

realizzare progetti per favorire l'incontro e lo scambio tra culture e competenze diverse (tecnologiche, informatiche, politiche, giornalistiche, economiche, sociali, artistiche e di attivismo civico e politico) con il comune interesse per l'uso dei dati per finalità di interesse collettivo;

b) svolgere attività di analisi, ricerca, formazione e didattica, in qualunque ambito, per diffondere la cultura dei dati e le competenze necessarie per il loro utilizzo;

c) progettare e realizzare sistemi per la raccolta il trattamento e la pubblicazione di dati di interesse pubblico anche per conto di terzi;

d) collaborare con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che in Italia e all'estero svolgono attività nei settori di intervento della Fondazione;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

g) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

h) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

i) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

l) erogare premi e borse di studio;

m) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad università, enti di formazione di alto valore;

n) promozione e gestione di iniziative editoriali, anche telematiche, purché siano volte alla promozione e diffusione della cultura dei dati e dell'apertura (*open data, open source, open content, open science, ecc.*) - in qualsiasi formato e diffuse attraverso qualsiasi canale (internet, tv, radio, edicole, librerie, ecc.) – nonché produrre e fornire contenuti informativi e di comunicazione a terzi sui temi riguardanti le proprie finalità;

o) svolgere, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;

p) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il consiglio di amministrazione avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, che in conformità all'art. 22 c.4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è fissato in Euro 30.000,00 ed è costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti Fondatori, ovvero, successivamente, da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici erogati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
- dai proventi e ricavi delle attività istituzionali e diverse, in quanto accessorie e strumentali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Durata

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;

- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Capo II

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori detti anche Promotori;
- Fondatori Partecipanti;
- Partecipanti Successivi detti anche Partecipanti.

Art. 9

Fondatori Promotori

Sono Promotori coloro che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 10

Fondatori Partecipanti

Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche che conferiscono il capitale necessario alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 11

Partecipanti

Sono definiti Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con

l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12

Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 13

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Promotori, con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Promotori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- l'Assemblea Generale;
- l'Assemblea dei Promotori e l'Assemblea dei Partecipanti.

È facoltà dell'Assemblea generale prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai suddetti soggetti che ricoprono cariche sociali; in ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche.

L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) la maggioranza dei membri sono nominati dall'Assemblea Generale tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori Promotori;
- b) la minoranza e fino ad un massimo di sei sono nominati dall'Assemblea Generale e vengono scelti tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori Partecipanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- 1) redigere e deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale ed ogni relazione accompagnatoria e finanziaria e il bilancio sociale nel caso questo si renda obbligatorio al superamento delle soglie di legge;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- 12) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 13) deliberare con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei membri, le proposte di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente;
- 13) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

In conformità all'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 18

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 21

Organo di Controllo

L'Assemblea Generale elegge un Organo di controllo, anche monocratico, i cui membri sono scelti, o è scelto, tra i non Soci.

L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/217 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per la fondazione, nel caso di adozione di modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

- L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Revisione Legale dei Conti

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Art. 23

Assemblea Generale, Assemblea dei Promotori e Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri, sia Fondatori che Partecipanti, che prendono parte alla Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, Promotori e Partecipanti, che sottoscrivono il presente atto.

L'assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti che hanno aderito alla fondazione.

Entrambe le assemblee, seppur separate, adottano lo stesso modello di funzionamento regolato dai successivi articoli.

Art. 24

Attribuzioni delle Assemblee

L'assemblea Generale decide la programmazione delle attività da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.

All'Assemblea generale spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e del revisore legale di cui all'art. 22;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare l'ammontare dei compensi degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore legale di cui all'art.22;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo degli associati.

Art. 25

Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in proprio o per delega.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in proprio o per delega.

Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione.

Per le deleghe vige quanto indicato nell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

L'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti, le quali operano con i medesimi quorum costitutivi e deliberativi e le medesime regole di funzionamento dell'Assemblea Generale costituiscono gli organi all'interno dei quali si prendono le decisioni interne alle categorie dei Fondatori o dei Partecipanti. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, che pregiudicano i diritti di una delle due Categorie di Fondatori e Partecipanti, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Le decisioni intorno alla nomina delle cariche richiedono nella prima votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla seconda la maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora lo status di Socio compete a persona giuridica o altro ente, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita al Legale Rappresentante o ad altro soggetto appartenente alla persona giuridica o ente ed appositamente delegato dal medesimo Legale Rappresentante.

Art. 26

Funzionamento delle Assemblee

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Generale sia ordinaria sia straordinaria tutti i Fondatori o i Partecipanti regolarmente iscritti.

L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Fondazione ed è organo sovrano della Fondazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno o quando lo preveda la legge, di chiedere l'assistenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante.

Art. 27

Trasparenza

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul proprio sito web:

- i bilanci approvati, entro 30 giorni dall'approvazione;
- l'elenco dei donatori di contributi superiori a 200 euro, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'elenco dei Fondatori Promotori e Partecipanti e dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;
- le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, nonché le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Fondazione;
- gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti dalla Fondazione ai componenti degli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti nonché ai fondatori;
- il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle azioni effettuate

Art. 28

Gestione delle risorse

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra massimo e minimo di 5 (cinque) a 1 (uno).

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIoglimento

Art. 29

Esercizio finanziario, Bilancio Economico e Bilancio Sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la fondazione è tenuta agli obblighi di redazione e pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 12 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art.14 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

Art. 30

Volontari ed attivisti

In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, ed in coerenza con le finalità della fondazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

La fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell'associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dalla nostra associazione, per il tramite dell'associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il consiglio d'amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra indicato sulla natura dei volontari, la fondazione può avvalersi anche di attivisti non inquadrabili come volontari continuativi, che condividono gli obiettivi e le finalità di interesse generale della fondazione e che contribuiscono alla loro realizzazione impegnandosi a

svolgere in prima persona attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno della fondazione.

Art. 31

Scioglimento ed Estinzione

Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei consiglieri, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

CAPO IV - RINVIO

Art. 32

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili.

La denominazione "ente del terzo settore" e dell'acronimo "Ets" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e potrà essere inserito nella denominazione sociale. Di conseguenza, nel periodo transitorio, per l'efficacia automatica dell'utilizzo della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets", queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche ed all'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.